

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

REGOLAMENTO

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2002

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI	1
ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'	2
ART. 3 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI	3
ART. 4 - MODALITA' DEI CONTROLLI	4
ART. 5 - TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.....	4
ART. 6 - ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI.	4
ART. 7 - OGGETTO DEI CONTROLLI	5
ART. 8 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI.....	5
ART. 9 - CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	5
ART. 10 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI RESE DA CITTADINI STRANIERI	6
ART. 11 - IL CONTROLLO SUI DATI NON CERTIFICABILI DA PARTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	6
ART. 12 - RISERVATEZZA DEI DATI.....	6
ART. 13 - PUBBLICITA' DEI CONTROLLI.....	6
ART. 14 - RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	7
ART. 15 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI	7
ART. 16 - CONTROLLI INTERNI.....	7
ART. 17 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	7
ART. 18 - INFORMATIVA AI CITTADINI	7
ART. 19 - RINVIO DINAMICO	7

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445): è la dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni;

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445): è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono

rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili albi od elenchi, ma che riguardando la sfera personale dell'interessato; la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (art. 47 comma D.P.R. 28.12.2000 N. 445). Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

c) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO: deve essere inteso come documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del testo unico (D.P.R. N. 445/2000);

d) COLLEGAMENTI INFORMATICI: sono i collegamenti tra banche-dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;

e) COLLEGAMENTO PER VIA TELEMATICA: è l'inoltro di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche;

f) CONTROLLO: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione precedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento definisce le modalità, i criteri e i tempi per attivare e concludere le procedure dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate all'Amministrazione Comunale, quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Servizi Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati, e ai privati che vi consentono.

I controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione sulle dichiarazioni sostitutive, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

I Servizi dell'Amministrazione Comunale che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

L'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari per l'effettuazione dei controlli presso le Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio di corrispondenti certificazioni deve essere accompagnata da conferma scritta della stessa

Amministrazione certificante, comprovante gli elementi rappresentati e/o richiesti dal Servizio precedente.

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per l'Amministrazione Comunale che per le Pubbliche Amministrazioni interessate, le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

I controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione Comunale sulle dichiarazioni sostitutive presentate per l'attivazione di procedimenti e finalizzati all'ottenimento di benefici, agevolazioni, servizi sono previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

I controlli possono essere GENERICI o MIRATI.

IL CONTROLLO GENERICO avviene sulle dichiarazioni sostitutive contenute in un campione di almeno il 5% delle pratiche in corso. Il campione, individuato distintamente per ogni tipologia di intervento, deve essere definito ricorrendo a uno dei seguenti sistemi:

- a) sorteggio su tutte le dichiarazioni sostitutive presentate;**
- b) sorteggio determinato su basi alfa-numeriche (es. le dichiarazioni dei soggetti il cui cognome inizia con una determinata lettera, ecc.);**
- c) sorteggio seguendo l'ordine temporale della data di presentazione della dichiarazioni riferito a un certo giorno/settimana/mese;**

Il sorteggio avviene in presenza del Responsabile del Servizio o del Segretario Comunale e di un dipendente che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, redigendo apposito verbale, da conservare agli atti del Settore.

Deve essere garantito, in presenza di un numero di pratiche inferiore a 20, il controllo di almeno un'istanza.

IL CONTROLLO MIRATO avviene inoltre in tutti i casi in cui sorgono "fondati dubbi" sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tale controllo avviene di norma nel corso dell'istruttoria, prima del provvedimento finale. Comunque il controllo specifico può avvenire in qualsiasi momento, anche per procedimenti già conclusi. E' il caso di segnalare che tale procedura va limitata ai casi di "fondati dubbi", preventivamente discussi con il Responsabile del Servizio e da indicarsi nel verbale di controllo e logicamente sarà effettuato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

Qualora il risultato dei controlli ingeneri il ragionevole dubbio che le dichiarazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo a tappeto su tutte le dichiarazioni presentate.

ART. 4 - MODALITA' DEI CONTROLLI

I Servizi dell'Amministrazione Comunale possono attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedente art. 3, presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono effettuate quando il Servizio procedente ha necessità di richiedere all'amministrazione certificante (quella che detiene le notizie autocertificate) conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

ART. 5 - TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli devono essere attivati, a fini di garanzia dell'efficacia e dell'imparzialità dell'azione amministrativa:

a) entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di avvio del procedimento o dalla data di scadenza del termine imposto per la presentazione delle domande o dichiarazioni sostitutive nel caso del controllo generico;

b) entro il termine massimo di 20 giorni nel caso del controllo mirato.

c) nel caso che il controllo avvenga per un procedimento già concluso, questo deve essere effettuato entro il termine massimo di 15 giorni.

ART. 6 - ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI.

Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati, dal Responsabile del procedimento, ad integrare le dichiarazioni entro una data inderogabile stabilita dal Settore.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile del procedimento deve verificare:

- l'evidenza dell'errore;

- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;

- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

In caso di mancata regolarizzazione della documentazione entro la data stabilita, il Responsabile del Settore:

- interrompe il procedimento, in caso di istanza in corso di istruttoria;

- provvede alla decadenza dei benefici, ai sensi dell'art. 75 del Testo Unico, ed al recupero delle somme erogate, in caso di procedimento già concluso;

- e ad attivare le procedure previste dall'art. 8 del presente regolamento.

ART. 7 - OGGETTO DEI CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoposte a controlli in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per le quali sono rese e prioritariamente è necessario controllare quelle finalizzate ad ottenere benefici in:

**ambito sanitario,
assistenziale,
previdenziale,
del diritto allo studio,
dell'edilizia agevolata,
delle procedure di gara e di concorso
e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione.**

ART. 8 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

Qualora l'addetto al controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione Comunale, è tenuto ad attivarsi al fine di adottare egli stesso o di far adottare dal soggetto competente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.

Il Responsabile del Servizio procedente al controllo e competente per il procedimento interessato dalla dichiarazione sostitutiva è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante.

ART. 9 - CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

I Servizi dell'Amministrazione Comunale possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni con i criteri indicati nel presente regolamento.

Quando all'Amministrazione Comunale sono trasmesse, sia in modo formale che informale, segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi su profili di dubbio riguardanti dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, il Responsabile del Servizio interessato può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti.

Lo stesso Responsabile di Servizio è tenuto a rendere all'Amministrazione Pubblica o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi richiedenti le informazioni dovute nel termine da questo stabilita e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di controllo.

Nell'effettuare il controllo per conto dei soggetti sopra indicati l'Ufficio Comunale che effettua il controllo dovrà ispirarsi ai criteri di semplicità ed immediatezza facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax, posta elettronica. In tutti i casi le comunicazioni relative ai controlli effettuati dovranno

contenere l'indicazione dell'esito del controllo, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato il controllo oltre che della data in cui si è dato corso alla verifica richiesta.

ART. 10 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI RESE DA CITTADINI STRANIERI

Le disposizioni del Testo Unico, consentono ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopra descritti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi sopra descritti le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

ART. 11 - IL CONTROLLO SUI DATI NON CERTIFICABILI DA PARTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non tutti gli stati, fatti e qualità personali provati dall'interessato con il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono certificabili o attestabili da una pubblica amministrazione.

In tali casi l'attività di controllo sarà espletata sulla base delle indagini e dei riscontri della polizia municipale o di altri organi incaricati e dall'esame della documentazione privata (contratto, fattura ecc.) che sarà richiesta all'interessato.

ART. 12 - RISERVATEZZA DEI DATI

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati, i documenti o altre informazioni trasmesse ad altre pubbliche Amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a fatti, stati o qualità personali previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

ART. 13 - PUBBLICITA' DEI CONTROLLI

Gli esiti dei controlli effettuati dall'amministrazione precedente devono essere resi pubblici e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica.

ART. 14 - RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici, in forza dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

ART. 15 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

Ogni Responsabile del Servizio dovrà predisporre una relazione annua sui controlli effettuati da trasmettere al Segretario del Comune e al Sindaco non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 16 - CONTROLLI INTERNI

Questa Amministrazione accerterà, anche ai fini della valutazione dei risultati raggiunti ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, la corretta applicazione delle procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 17 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 18 - INFORMATIVA AI CITTADINI

I cittadini verranno informati sui criteri essenziali in base ai quali saranno portati avanti i controlli. Tale informazione potrà essere data in vario modo: ad esempio, attraverso manifesti affissi negli uffici, attraverso la indicazione nei formulari utilizzati per le dichiarazioni sostitutive.

ART. 19 - RINVIO DINAMICO

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute diverse norme vincolanti statali o regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.